


Giustizia Amministrativa[Consiglio di Stato](#)[Tribunali Amministrativi Regionali](#)

(L)

(L)



Va sospesa la sentenza del Tar Lazio che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19

[Cons.St., sez. III, dec., 19 gennaio 2022, n. 207 - Pres. Frattini \(https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200411&nomeFile=202200207_16.html&subDir=Provvedimenti\)](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200411&nomeFile=202200207_16.html&subDir=Provvedimenti)

Covid-19 - Sanità – Gestione domiciliare dei malati di Covid-19 - Linee guida promulgate dall'Aifa e mutate con la circolare del Ministero della Salute 26 aprile 2021 – Sentenza del Tar dichiarativa dell'illegittimità – Va sospesa.

Deve essere sospesa in via monocratica la sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici avverso le Linee guida dell'Aifa e la circolare del Ministero della Salute "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021, per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19 (1).

(1) Ha chiarito il decreto che, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la circolare del Ministero della Salute "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021 non ha natura vincolante ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid-19.

Il decreto chiarisce che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, "raccomandazioni" e non "prescrizioni", cioè indica comportamenti che, secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l'ammissione della continua evoluzione in atto.

Di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del Medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale. Ne consegue che la sospensione della circolare, lungi da far "riappropriare" i Medici di medicina generale della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l'atto non intacca), determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle "migliori pratiche" che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e detti medici ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informaticomediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliono effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente

Anno di pubblicazione: **2022**
Materia: **SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Sanità**
SANITÀ pubblica e sanitari, COVID
Tipologia: Focus di giurisprudenza e pareri

Valuta questo sito (<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/valuta-questo-sito>)

Giustizia Amministrativa
Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

[Consiglio di Stato](#)[CGA Regione siciliana](#)[TAR](#)

Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Regione siciliana](#)

[TAR](#)

Pubblicità legale

[Accedi](#)

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Regione siciliana](#)

[TAR](#)

Seguici su:



(https://www.youtube.com/channel/UCjFHkD2WSJIAHJ9m8c_82Q)(<https://twitter.com/CdSinforma>)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Dichiarazione di
Accessibilità](#)

[Condizioni di
utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)